



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 14 del 10-02-2018

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020

L'anno **duemiladiciotto (2018)** il giorno **dieci (10)** del mese di **Febbraio**, alle ore **10:30** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

1. ORTELLI SERGIO	SINDACO	Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO		Presente
3. STEFANINI DAVIDE		Assente
4. LUZZETTI LUCIO		Presente
5.		

Assume la presidenza il Sig. **SERGIO ORTELLI**, nella qualità di **SINDACO** del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. **LUZZETTI LUCIO**.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, 1[^] comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio
- l'art. 19 , 8[^] comma, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: " a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in materia di fabbisogno del personale e verifica delle eccedenze 2017-2019 n. 70 del 21/12/2016;

DATO ATTO che il Comune di Isola del Giglio, Ente con meno di 5.000 abitanti, a decorrere dal 1^o Gennaio 2013 è sottoposto alle regole del Patto di stabilità interno, ai sensi della Legge di stabilità anno 2012, legge n. 183 del 12.11.2011 in G.U. 14.11.2011 entrata in vigore a gennaio 2012;

CONSIDERATO che dall'anno 2016 il comune di Isola del Giglio è sottoposto ai limiti dettati dal Pareggio di Bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 208/2015;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che detta la disciplina in materia di limiti alle spese di personale degli enti soggetti al pareggio di bilancio, prevedendo che:

-ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

-costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

-in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio (comma 557-ter);

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- l'art. 1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del D.L. 50/2016, convertito in legge 96/2017, modificato dall'art. 1 comma 863, della Legge 205/2017 (Stabilità 2018), precisa che gli enti locali tra i 1000 e i 5000 abitanti, soggetti al pareggio di bilancio, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2018 nel limite del:

1. 25% del costo delle cessazioni avvenute nell'anno precedente se la spesa di personale è superiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo Triennio;
2. 100% del costo delle cessazioni avvenute nell'anno precedente se la spesa di personale non è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo Triennio;

PRESO ATTO che:

- è stato rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- è stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 20%;

DATO ATTO

- che il personale cessato nell'anno 2017 è risultato pari a ZERO;

DATO ATTO, inoltre, che l'ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO d'altro canto necessario adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

DATO ATTO, pertanto, che per gli anni 2018, 2019, 2020 l'Ente intende :

- non procedere ad alcuna assunzione a tempo indeterminato;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento e che l'Ente si riserva, nel rispetto dei limiti di spesa, la possibilità di dar corso alla gestione associata di servizi o alla stipula di convenzioni per l'impiego di personale appartenente ad altri enti qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare

maggior funzionalità all'esercizio delle funzioni comunali;

VERIFICATO che non è al momento rilevata alcuna eccedenza di personale;

CONSIDERATO l'Ente potrà valutare la concessione di nulla osta alla mobilità nel rispetto dell'art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, solo a fronte di possibilità di mobilità in ingresso, nel rispetto delle norme che disciplinano i limiti di spesa di personale;

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

DATO ATTO che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione per l'esercizio 2018 e 2018-2020 da parte degli enti locali;

VISTO il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente proposta espresso ai sensi dell'art. 19 comma 8 Legge 448/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con proprio atto n. 79 del 11/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO i pareri favorevoli sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. DI DARE ATTO CHE:

1. non sono rilevate eccedenze di personale;
2. è stato rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio per gli anni 2014, 2015 e 2016;
3. è stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
4. il rapporto tra spese di personale previste e la media delle entrate correnti desunte dagli ultimi 3 consuntivi approvati è pari a € 16,98%;
5. che la spesa media del personale nel triennio 2011-2013 è attestata ad € 616.078,19;
6. che il personale cessato nell'anno 2017 è risultato pari a ZERO

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU;

3. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LUZZETTI LUCIO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente